

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 32/2002

OGGETTO: Mobilità dei Segretari comunali e provinciali.
Provvedimenti.

L'anno **duemiladue** addì **24** del mese di **gennaio** alle ore **14.20** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA <i>Avv. Gianluca</i> | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA <i>Prof. Giuseppe</i> | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO <i>Prof. Gianfranco</i> | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA <i>Dott.ssa Anna</i> | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI <i>Dott. Luigi</i> | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA <i>Dott. Silvano</i> | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO <i>Edoardo</i> | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO <i>Dott. Carmine</i> | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N. 32
24 GENNAIO 2002**

OGGETTO: Mobilità dei Segretari comunali e provinciali. Provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del Consigliere Edoardo Sortino, che qui di seguito integralmente si riporta:

“

A relazione del Consigliere Sortino;

Visto l'art. 101, commi 1 e 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (che sul punto reitera pedissequamente quanto già disposto dall'art. 17, comma 72, primo e ultimo inciso, della legge 15 maggio 1997, n. 127), a mente del quale:

“1. Il Segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni”;

“4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, il Segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica”;

Visti, altresì, gli articoli 18 e 19 del Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, i quali dispongono più in dettaglio sul tema, che qui preme, dell'Istituto della disponibilità del Segretario comunale o provinciale, prevedendo:

- per la prima attuazione della legge, una Sezione speciale dell'Albo (l'art. 18), cui potevano iscriversi tutti i Segretari interessati, entro la data fissata dal Regolamento medesimo, con possibilità di collocamento in altre pubbliche Amministrazioni anche in soprannumero, in mancanza di posti in organico immediatamente disponibili;
- la possibilità (successivo art. 19, comma 11) di poter usufruire di una siffatta peculiare procedura per i soli Segretari comunali o provinciali che in prosieguo di tempo (e dunque dopo lo spirare della data di cui sopra) si venissero o si vengano a trovare, per qualsivoglia motivo, in posizione di disponibilità (*“Il Segretario collocato in disponibilità può richiedere in qualunque momento di essere messo in mobilità con le procedure di cui all'articolo 18”).*

Atteso che dalla lettura dei testi normativi testé citati si ricava la volontà del legislatore della riforma di assicurare ai Segretari comunali e provinciali, alcune garanzie, tra cui, nell'ipotesi della disponibilità, di potersi avvalere, senza limiti di tempo, della speciale e garantita procedura di messa in “mobilità” prevista per la fase di prima attuazione della riforma, i Segretari già iscritti nell'Albo speciale, di talché – in buona

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

sostanza e senza che ciò presenti profilo di contraddittorietà alcuna – i Segretari comunali o provinciali vedono disciplinata la "loro" mobilità, in ogni caso, secondo le regole, le modalità e i criteri di cui all'art. 18 in questione;

Ribadito, più in specifico e per meglio mettere a fuoco questo delicato, ma fondamentale, passaggio ermeneutico, che l'art. 18 ("Sezione speciale dell'Albo e disciplina della mobilità") solo apparentemente è una norma tipicamente transitoria, o più correttamente è tale nel mero senso che transeuntemente era applicabile a tutta indistintamente la platea dei Segretari, mentre in prosieguo di tempo, in forza del sottolineato rinvio di cui all'art. 19, comma 11, si applica solo ed esclusivamente verso i Segretari comunali o provinciali che vengano a trovarsi nella posizione di disponibilità e giammai a vantaggio di quelli che invece risultino in servizio attivo e formalmente incardinati in un Ente di titolarità; così che la norma conserva la sua attualità, risultando però fortemente ristretto lo spettro dei suoi potenziali destinatari: da tutta la Categoria dei Segretari, alla sola parte che rivesta lo *status* di soggetto in disponibilità;

Considerato che è ormai imminente il decorso del descritto termine quadriennale (maggio p.v.) per molti segretari comunali o provinciali che, non confermati all'entrata in vigore della nuova disciplina, non hanno più assunto servizio in qualità di titolari presso altre sedi di segreteria comunale o provinciale;

Atteso, altresì, che un gran numero di segretari comunali o provinciali, che pure hanno ritualmente e tempestivamente presentato domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, attendono, a tutt'oggi, il relativo provvedimento da parte del competente Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato che il suddetto Dipartimento non dà corso ai predetti trasferimenti a causa della mancata comunicazione, da parte delle altre pubbliche Amministrazioni, della disponibilità di posti nelle proprie dotazioni organiche e che tale negativa problematica riguarda tutti i segretari che hanno avanzato istanza di mobilità e segnatamente i segretari in possesso della qualifica dirigenziale;

Considerato che tale inconveniente potrebbe trovare soluzione anche con il coinvolgimento dei Comitati Provinciali della Pubblica Amministrazione che, previa ricognizione, potrebbero segnalare al Dipartimento stesso l'esistenza di posti disponibili, di qualifica equiparabile, esistenti presso le P.A. di ciascuna provincia, per far sì che la mobilità avvenga tenendo nel massimo conto le esigenze di residenza dei nuclei familiari degli interessati;

Specificato che l'intero sistema delineato dalla normativa di riforma dello *status* dei segretari comunali e provinciali ed in particolare l'art. 101 comma 4, del T.U. n. 267 del 2000, stabilisce in modo esplicito che debba essere comunque assicurato agli stessi, dopo quattro anni dal collocamento in disponibilità, ed indipendentemente dalla loro iscrizione all'albo speciale, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, qualora non siano chiamati a svolgere le loro funzioni istituzionali presso le sedi di segreteria comunale o provinciale, senza pregiudizio per la loro posizione giuridica ed economica ;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Rilevato che non appare ulteriormente sostenibile la situazione di coloro che, per cause non dipendenti dalla loro volontà, attendono da tempo risposte e consone soluzioni alle loro istanze di trasferimento, pur avanzate in conformità alle previsioni delle normative vigenti;

Rilevato come, in ambiti più generali, un simile deprecabile stato di cose ridondi in un grave danno per l'intera comunità ed il complessivo ordinamento amministrativo, venendosi a depauperare e svilire un patrimonio umano e professionale di notevole spessore e non comune esperienza;

Richiamate le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione delle varie Sezioni regionali di questa Agenzia che, in considerazione dell'avvicinarsi del termine di scadenza recato dall'art. 15 del citato D.P.R. n. 465 del 1997, a suo tempo, hanno formalmente sollecitato un intervento di questo Consiglio Nazionale presso il competente Dipartimento per la Funzione Pubblica, affinché quest'ultimo si attivasse concretamente per incardinare i Segretari comunali o provinciali presso le altre pubbliche amministrazioni, ove necessario, anche in posizione soprannumeraria, giusta il disposto dell'art. 18, comma 9, del già citato D.P.R.;

Richiamata la propria deliberazione n. 104 in data 19 aprile 2001, avente ad oggetto: "Mobilità dei Segretari comunali e provinciali in disponibilità. Provvedimenti.", con la quale si formalizzava l'invito, al predetto Dipartimento, all'adozione dei necessari adempimenti per il raggiungimento delle finalità di cui sopra;

Preso atto delle opinioni espresse in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 2 luglio 2001, prot. n. 2600/9 e dal Ministero dell'Interno con nota del 20 novembre 2001 prot. 17200/18095;

Atteso che "medio tempore", e malgrado le sollecitazioni, non risultano poste in essere le necessarie procedure per dare esito positivo alle varie istanze di trasferimento presentate;

Considerato che in questo particolare contesto, anche per favorire l'effettiva soluzione della delicata e non più procrastinabile problematica, debbano pragmaticamente prospettarsi, per quanto in stretto subordine, altri e contigui ambiti di intervento, idonei e risolutivi della questione, di natura normativa, in guisa da dare concreta attuazione al dettato dell'art. 101 del T. U. n. 267 del 2000, anche con integrazioni dell'art. 19 del citato Regolamento n. 465 del 1997, nel senso prima delineato;

Atteso tuttavia, che il percorso in ultimo prospettato, per le sue particolari caratteristiche e cadenze procedurali, sia di per sé foriero di tempi di completamento oggettivamente non brevi, tali da mettere ragionevolmente in dubbio la sua realizzazione negli strettissimi termini che sono ormai necessari e cioè prima della imminente scadenza del periodo di disponibilità che interessa il primo nucleo di Segretari non confermati;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Ritenuto, per conseguenza, che debba anche approntarsi una sollecita azione tesa a chiarire la portata del più volte citato art. 101, e, quindi, garantire la situazione giuridica e retributiva dei Segretari che, nelle more della realizzazione del rimarcato percorso normativo e/o della mobilità d'ufficio, potrebbero trovarsi senza un datore di lavoro-interlocutore;

Ritenuto che un consimile intervento, doveroso nei confronti di una Categoria che incolpevolmente potrebbe trovarsi nella descritta incresciosa situazione, potrebbe rappresentare l'unico rimedio percorribile per superare inevitabili contenziosi, che alla fine non potrebbero che vedere la soccombenza della Pubblica Amministrazione inadempiente, con aggravio di spese per l'erario pubblico;

Atteso che compito primario di questa Agenzia è quello di amministrare il rapporto di impiego dei Segretari, sì da offrire ai medesimi ogni possibile forma di tutela e assicurazione professionale ed economica;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

- 1) di invitare il Dipartimento della Funzione Pubblica a voler dar luogo alle procedure di mobilità dei Segretari comunali e provinciali, ribadendo che da una interpretazione del disposto dall'art. 101, comma 4, del T.U. n. 267 del 2000 e degli artt. 18 e 19, comma 11, del D.P.R. n. 465 del 1997, possa ricavarsi che i Segretari comunali e provinciali in disponibilità abbiano titolo a richiedere, in qualsiasi momento (*rectius*: nel corso del quadriennio), la loro collocazione in mobilità con le procedure, i criteri, le modalità e le garanzie previste nel più volte rimarcato art. 18 del Regolamento approvato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- 2) di invitare, in via subordinata, il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Funzione Pubblica, a voler assumere l'opportuno concerto per addivenire alla emanazione di norme legislative e/o regolamentari che, anche in eventuali ambiti di interpretazione autentica, superi ogni incertezza nella lettura degli articoli 18 e 19 del citato D.P.R. 465, così da rendere inequivocabile la possibilità della mobilità anche in soprannumero, secondo la prospettazione ricostruttiva di cui in narrativa;
- 3) di provvedere comunque, per tutelare la posizione giuridica ed economica dei segretari in mobilità, al termine del quadriennio di disponibilità, alla corresponsione degli emolumenti dovuti fino al definitivo collocamento dei Segretari comunali o provinciali interessati nei ruoli delle Amministrazioni riceventi, salvo rivalersi nei confronti dell'amministrazione di destinazione."

* Vista la proposta del Vicepresidente Prof. Giuseppe Porpora, che qui di seguito integralmente si riporta:

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Premesso che in base all'attuale normativa il segretario comunale e provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico e collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di 4 anni, decorsi i quali senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre Pubbliche Amministrazioni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica;

Premesso altresì che all'entrata in vigore della nuova normativa veniva istituita una speciale Sezione dell'Albo cui potevano iscriversi i segretari che intendevano transitare in altra Pubblica Amministrazione con lo stesso istituto della mobilità, ma anche in soprannumero in mancanza di posti in organico immediatamente disponibili;

Considerato che è imminente il decorso del termine quadriennale per segretari in posizione di disponibilità;

Atteso che un gran numero di segretari che hanno presentato domanda di trasferimento presso altre Pubbliche Amministrazioni non hanno ancora ottenuto il relativo provvedimento da parte del competente Dipartimento della Funzione Pubblica, e che ciò sia dovuto alla mancata comunicazione delle altre Pubbliche Amministrazioni delle disponibilità di posti nelle proprie dotazioni organiche;

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, richiamate le deliberazioni di varie Sezioni regionali dell'Agenzia;

Richiamata altresì la propria delibera n. 104 in data 19/04/2001, con la quale si sollecitava il Dipartimento della Funzione Pubblica all'adozione di provvedimenti idonei alla soluzione del problema di cui si tratta;

Ritenuto altresì di dover insistere perché la possibilità di collocamento nelle altre Pubbliche Amministrazioni possa essere effettuata anche in soprannumero, in mancanza di posti in organico immediatamente disponibili;

DELIBERA

- 1) Di invitare il competente Dipartimento della Funzione Pubblica a voler dar luogo alle procedure di mobilità dei Segretari comunali o provinciali anche con le procedure previste dall'art. 18 del Regolamento approvato con d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- 2) Di invitare, per quanto in via del tutto subordinata, il Ministero dell'Interno e il Dipartimento della Funzione Pubblica, a voler assumere gli opportuni concerti per addivenire alla emanazione governativa di un nuovo disposto regolamentare che, in eventuali ambiti anche di interpretazione autentica, superi l'incertezza di applicazione degli articoli 18 e 19 del cit. d.P.R. n. 465/1997;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

- 3) Di invitare i predetti due Dicasteri a farsi promotori di un disegno di legge che porti ad una integrazione dell'art. 101 del decreto legislativo n. 267/2000, in guisa da arrivare ad una copertura di legge formale dell'istituto predetto."

Uditi gli interventi degli altri Consiglieri presenti in seduta;

Visto il d.P.R.465/97;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. di prendere atto delle due proposte del Consigliere Edoardo Sortino e del Vicepresidente Giuseppe Porpora;
2. di rinviare la trattazione dell'argomento a seguito degli ulteriori approfondimenti ed indirizzi che verranno forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica.